


COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 25 AGOSTO 2014

**Decreto n. 2503 del 17 Dicembre 2014**

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni.

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, per l'espropriazione dell'area privata sita in comune di Sant'Agostino (Fe) al Foglio 42 Mappale 828 (ex mappale 797) e catastalmente intestata alla ditta Societa' Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C..

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo 10 comma 2-bis dispone che “.....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente...”;

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, con successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto

Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i prefabbricati modulari scolastici e gli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, da parte del Commissario Delegato, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), nonché delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dai Comuni di riferimento per la realizzazione degli Edifici Scolastici Provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo, laddove terminati;

Rilevato che a seguito dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione dell'indennità oggetto del presente procedimento espropriativo ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario

Delegato n. 700 del 29/07/2013, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Tenuto conto, altresì, che a seguito della notificazione effettuata è pervenuta la comunicazione di accettazione (in allegato) dell'indennità proposta da parte della ditta Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C., con sede in Via Statale 165, 44100 Sant'Agostino (Fe), Codice fiscale 03459440370, Partita IVA 01330740380, nella persona del Sig. Fenati Luigi nato a Bologna il 11/07/1959, Socio Amministratore e Legale Rappresentante;

Dato atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in comune di Sant'Agostino (Fe) ed individuata al Foglio 42 Mappale 797 è stata frazionata nei mappali 827 e 828;

Dato atto altresì che l'area oggetto di esproprio è individuata al Foglio 42 Mappale 828 del comune di Sant'Agostino (Fe);

Rilevato che, con il frazionamento succitato, il Mappale 828 comprende un'ulteriore superficie di 4.054 m², rispetto a quella immessa in possesso, così come da proposta della proprietà condivisa dal comune di Sant'Agostino (Fe) con nota n. 8815/9188 del 04/06/2014 e per la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha espresso parere favorevole con proprio decreto n. 1182 del 08/07/2014;

Dato atto che la ditta in oggetto, con l'atto di accettazione (in Allegato), ha condiviso l'indennità proposta e quantificata anche con riferimento all'ulteriore maggiore superficie di 4.054 mq, rispetto a quella immessa in possesso, e che la stessa è oggetto del presente procedimento espropriativo;

Dato atto, altresì, che la ditta in oggetto ha dichiarato di essere proprietaria del bene sito in comune di Sant'Agostino (Fe) ed individuata al Foglio 42 Mappale 828 (ex mappale 797), di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;

Considerato che l'importo della procedura in oggetto trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità così accettata;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto:
 - che il bene oggetto di esproprio è stato immesso nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
 - che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, è stata redatta la stima del valore del bene oggetto del procedimento, in base alla quale è stata determinata e notificata l'indennità dovuta;
 - che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in comune di Sant'Agostino (Fe) ed individuata al Foglio 42 Mappale 797 è stata frazionata nei mappali 827 e 828;
- 2) di dare atto che per l'area sita in comune di Sant'Agostino (Fe) ed individuata al Foglio 42 Mappale 828 si procederà con l'espropriazione e che la liquidazione dell'indennità oggetto del presente provvedimento è riferita al medesimo mappale;
- 3) di dare atto che la ditta proprietaria, con l'atto di accettazione ha condiviso l'indennità proposta e quantificata anche con riferimento all'ulteriore maggiore superficie di 4.054 m², rispetto a quella immessa in possesso, e che la stessa è oggetto del presente procedimento espropriativo;
- 4) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'accettazione pervenuta dalla proprietà (in Allegato al presente decreto), l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dell'area sita in comune di Sant'Agostino (Fe) Foglio 42 Mappale 828 (ex mappale 797) e catastalmente intestata alla Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C., con sede in Via Statale 165, 44100 Sant'Agostino (Fe), Codice Fiscale 03459440370, Partita IVA 01330740380, nella persona del Sig. Fenati Luigi nato a Bologna il 11/07/1959, Socio Amministratore e Legale Rappresentante, per l'importo complessivo di € 161.313,60 (diconsi Euro centosessantunomilatrecentotredici/60), importo corrispondente al 100% dell'indennità, accettato dalla proprietà;
- 5) di dare atto che, agli effetti fiscali, le somme liquidate non sono soggette all'applicazione dell'IVA, poiché il terreno in oggetto non è suscettibile di utilizzazione edificatoria, come da Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti dell'Autorità Espropriante, ed in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera c) del DPR 633/1972; si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 6) di dare atto che l'importo di cui al punto 4) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012,

accreditate sulla contabilità speciale 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

- 7) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento relativo all'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, per l'importo complessivo di € 161.313,60 (diconsi Euro centosessantunomilatrecentotredici/60), da corrispondere a favore della Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C., Codice Fiscale 03459440370, Partita IVA 01330740380, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento intestato alla Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C. IBAN IT45V0611567340000000170500, modalità concordata nell'atto di accettazione allegato al presente decreto,
- 8) di dare atto che con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi, se ed in quanto dovute;

Bologna li, 17 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli



IL COMMISSARIO DELEGATO
CA/2014/38904
del 11/11/2014

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Preliminare e irrevocabile, espressa ai sensi degli artt. 20 e 45 del DPR 327/2001, finalizzata all'adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria in corso di espropriazione.

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni.

Preso atto il Dichiarante che:

- con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituiva variante degli stessi e produceva l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione nonché dichiarazione di pubblica utilità;
- a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli Edifici Scolastici Provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, sono state posti in essere i lavori di realizzazione delle strutture provvisorie ubicate sui lotti in argomento;
- con il Decreto n. 700 del 29/07/2013, si è provveduto alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, in base al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, nei termini di legge, regolarmente notificata;
- i terreni meglio identificati nel prospetto riepilogativo già notificato, sono stati inclusi nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici promosso dal Commissario Delegato per la ricostruzione;

Che la proprietà può addivenire alla stipulazione della cessione volontaria del bene ai sensi degli artt. 20 e 45 del DPR 327/2001;

Tutto ciò premesso

La Proprietà identificata catastalmente nella Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C., con sede in Via Statale 165, 44100 Sant'Agostino (Fe), Codice fiscale 03459440370, Partita IVA 01330740380, rappresentata dal Sig. Fenati Luigi nato a Bologna il 11/07/1959, in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante come da nomina di cui all'atto notarile Repertorio n. 21795, Raccolta n. 10750, firmato il 19/12/1996 davanti al notaio Magnani Alberto iscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Ferrara, registrato a Ferrara il 08/01/1997 al n. 52, e riferita ai beni di cui al Foglio 42 Mappale 828 (derivato dal mappale 797 in seguito a frazionamento eseguito ad uopo) del comune di Sant'Agostino (FE);

DICHIARA

1. di avere titolo ad impegnare la società ed a firmare il presente atto;
2. di condividere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del DPR 327/2001, l'indennità proposta e quantificata all'allegato 1 di cui al Decreto n. 700 del 29/07/2013, notificato, relativamente ai beni ivi elencati, dichiarando l'irrevocabilità della stessa e l'assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, precisando che a seguito dell'accettazione l'importo è calcolato nella misura

- complessiva di € 161.313,60, comprensivo della maggiorazione prevista dall'art 45, comma 2, lett. d), in quanto ne ricorrono i presupposti, in virtù della documentazione all'uopo presentata;
3. di precisare che la società procederà alla fatturazione dell'importo di cui al punto 1, che precede, senza l'applicazione dell'IVA, poiché il terreno oggetto della presente cessione non è suscettibile di utilizzazione edificatoria, come previsto all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPR 633/1972;
 4. di condividere altresì l'indennità proposta e quantificata anche con riferimento all'ulteriore maggiore superficie di 4.054 mq, da inserire nel procedimento espropriativo in oggetto, come da proposta condivisa dal comune di Sant'Agostino con nota n. 8815/9188 del 04/06/2014 e per la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha espresso parere favorevole con proprio decreto n. 1182 del 08/07/2014;
 5. di essere a conoscenza e condividere che l'ulteriore area, di cui al punto che precede, è frutto del frazionamento ad uopo eseguito e che pertanto la complessiva superficie di 13554 m² oggetto di esproprio e del presente atto di accettazione (formata dalla superficie di 9500 m² immessa in possesso e dagli ulteriori 4.054 m² di "relitto") è individuata catastalmente al Foglio 42 Mappale 828 (derivato dal mappale 797) del comune di Sant'Agostino (FE);
 6. di essere a conoscenza, condividere e ritenersi soddisfatto che l'indennità di occupazione temporanea è calcolata e sarà corrisposta fino al 11/11/2014 senza nulla pretendere altro per il periodo che si renderà necessario per fornire la documentazione di cui al successivo punto 8 e per l'emissione del decreto di esproprio.
 7. di non dover fornire ulteriore documentazione da depositare presso la Struttura del Commissario Delegato, che costituisca elemento per la corresponsione dell'indennità (art. 20, citato, comma 8);
 8. di impegnarsi a depositare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell'indennità condivisa e accettata e di essere consapevole ed accettare che la liquidazione dell'indennità dovuta con il presente atto, sarà disposta dal Commissario Delegato con proprio provvedimento solo dopo la consegna di tutta la documentazione;
 9. di convenire, ai sensi dell'art. 20, comma 11 del DPR 327/2001, che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità espropriante provvederà ad adottare il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato, corrispondendo, precedentemente al predetto trasferimento, l'indennità oggetto della presente accettazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento intestato alla Società Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C. IBAN IT45V061156734000000170500;
 10. di dare atto che l'atto di trasferimento del bene sarà adottato dall'autorità espropriante che ne curerà, a proprie spese, tutte le repertorizzazioni, trascrizioni, volture e registrazioni;
 11. di essere a conoscenza che il pagamento dell'indennità sarà eseguito con norme della contabilità speciale, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
 12. di ritenersi soddisfatto e tacitato con il ricevimento delle somme sopraindicate e che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella presente liquidazione
 13. di dare atto che rimane a carico del sottoscritto espropriato la definizione di pendenze gravanti sulle aree oggetto della presente procedura espropriativa e di tacitare eventuali coloni, mezzadri, affittuari o qualunque altro interessato per tutto ciò che può competere in seguito ed indipendentemente dall'espropriazione. Nelle somme oggetto dell'indennizzo è compresa ogni indennità per scorpori, tagli piante, frutti pendenti, oneri di recinzioni, separazioni di fondi qualora fossero intervenute, deprezzamenti, indennità per passaggi, soppressioni o deviazioni di strade, scoli ed ogni altro;
 14. di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni.

Bologna, li 11/11/2014

Per la Proprietà
